

Progetto di Fusione per Incorporazione
di
Co.fi.san. Società Cooperativa per Azioni
in
Multipa Confidi Società Cooperativa per Azioni

**Redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2501 – ter del Codice Civile**

I Consigli di Amministrazione di:

- Multipla Confidi Società Cooperativa per Azioni (di seguito anche “Multifidi” o “Società Incorporante” e
- Consorzio Fidi Sanitario Società Cooperativa per Azioni (nel seguito anche “Co.fi.san.” o “Società Incorporanda”)

Hanno redatto il seguente progetto di fusione (nel seguito il “Progetto di Fusione” relativo alla fusione per incorporazione di Co.fi.san. in Multifidi (nel seguito la “Fusione” ai sensi dell’art. 2501 – ter e seguenti del Codice Civile.

I soggetti partecipanti alla fusione sono Confidi iscritti all’elenco di cui all’ex art. 155 comma 4 del Decreto Legislativo n. 385 del 01 settembre 1993 in attesa di iscrizione all’elenco di cui all’art. 112 del Decreto Legislativo n. 385 del 01 settembre 1993 modificato secondo il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010.

1. Tipo, ragione sociale e sede delle società partecipanti alla fusione

Società incorporante

- **Anagrafica**

Denominazione: Multipla Confidi Società Cooperativa per Azioni

Sede legale: via Leonardo Sciascia n. 98 – 97013 Comiso

Partita IVA: 01310640881

R.E.A.: RG-109278

Iscrizione ex U.I.C. n. 37429

- **Costituzione e durata**

Costituzione: 19 settembre 2005

Data termine 31 dicembre 2060

- **Capitale Sociale**

Il Capitale sociale di Multifidi al 31 dicembre 2020 è pari a **€. 2.889.000,00**

Società Incorporanda

- **Anagrafica**

Denominazione: Co.fi.san Società Cooperativa per azioni

Sede legale: via Gabriele D’Annunzio n. 33 – 95128 Catania

Partita IVA: 04265910879

R.E.A.: RCt-283869

Iscrizione ex U.I.C. n. 38058

- **Costituzione e durata**

Costituzione: 9 marzo 2005

Data termine 31 dicembre 2050

- **Capitale Sociale**

Il Capitale sociale di Co.fi.san al 31 dicembre 2020 è pari a **€. 704.763,00**

2. Statuto

Lo Statuto della Società incorporante sarà modificato ed adottato dalla società risultante dalla fusione. Lo Statuto è riportato nell'Allegato n. 1 al presente progetto di fusione del quale forma parte integrante.

3. Rapporto di cambio, modalità di assegnazione delle quote della società ed eventuale conguaglio in denaro

Il rapporto di cambio è definito in base al valore nominale delle quote a titolo di capitale dei singoli Confidi risultanti dalle situazioni Patrimoniali riferite alla data del **31.12.2020**, ai sensi dell'art. 2501 – quater del Codice Civile.

Come base di calcolo per il concambio si fa riferimento esclusivamente al capitale sociale e non alla voce "Mezzi Propri", che nella fattispecie sarebbe composta da: capitale sociale, strumenti di capitale, riserve, utili/perdite. In coerenza con i disposti statutari e tenendo conto il criterio di mutualità prevalente che caratterizza l'attività dei Confidi appare opportuno considerare come parametro per il concambio il capitale sociale posseduto dai soci.

Con riferimento al principio della mutualità prevalente si prende atto che una distribuzione di utili ai singoli soci non è normativamente ammessa, e che statutariamente è previsto che anche in caso di quota di valore nominale superiore, al socio receduto od escluso spetta il rimborso unicamente di quanto versato nelle casse sociali a titolo di capitale. Il dettato del comma 18 dell'art. 13 Legge 326/03, vieta infatti la distribuzione di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento del Confidi, ovvero recesso, decadenza, esclusione o morte del socio.

Il comma 40, dell'art. 13, del D.L. n. 269 del 30/09/2003, sancisce che "...qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di **cambio** sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale".

Il capitale sociale della Multifidi, alla data del 31 dicembre 2020 ammonta ad euro 2.889.000,00 rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 250,00 ciascuna. Il Capitale Sociale della Co.fi.san alla data del 31 dicembre 2020 ammonta ad **euro 704.763,00** rappresentato da quote dal valore nominale minimo di Euro 500,00.

Sulla base della valutazione operata secondo i criteri indicati nella relazione predisposta dagli Amministratori ex articolo 2501-quinquies del codice civile - tenuto conto in particolare delle finalità mutualistiche dei soggetti partecipanti alla fusione e del fatto che gli statuti di detti soggetti prevedono per i soci eguali diritti senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione - il rapporto di cambio è stato così fissato: a ciascun socio della Co.Fi.San. saranno attribuite n. 2 azioni di nuova emissione (NA) della Multifidi, in ragione del valore nominale (VN) della quota dal medesimo posseduta nella Co.fi.san. e cioè nella quantità che risulterà dal seguente rapporto:

$$VN/250 = NA$$

Il Consiglio di Amministrazione della Co.fi.san. dovrà proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci la necessaria deliberazione al servizio della fusione e cioè l'aumento del capitale sociale mediante utilizzo di riserve affinché ciascuna quota in cui è frazionato il suo capitale sociale sia di valore nominale minimo pari ad euro 500,00 o ad un suo multiplo intero.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante ai soci della società incorporanda

All'assemblea straordinaria dei soci della società incorporante - che sarà convocata per deliberare la fusione per incorporazione del "Consorzio Fidi Sanitario Società Cooperativa per Azioni" nella "Multipla Confidi Società Cooperativa per Azioni" - sarà sottoposta la proposta di aumento del capitale sociale della entità che si renderà necessaria per perfezionare il concambio in base al rapporto indicato al precedente punto 3.

Ad avvenuta stipula dell'atto di fusione la incorporante assegnerà ai soci della società incorporanda fino ad un massimo di numero 3.026 azioni (arrotondato per eccesso all'unità superiore) di nuova emissione, da nominali euro 250,00 ciascuna.

Qualora tutte le quote possedute dai n. **1.513 Soci della società incorporanda** fossero trasformate in azioni della incorporante, quest'ultima dovrà emettere numero 3.026 (arrotondato per eccesso all'unità superiore) nuove azioni da nominali euro 250,00 ciascuna a completamento di un aumento del capitale sociale da euro 2.889.000,00 ad euro 3.645.500,00, e cioè di euro 756.500,00.

5. Data di decorrenza della partecipazione ai risultati della gestione

Ai sensi dell'art. 13 Legge 326/03 comma 18, Multifidi e Co.Fi.San. non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma. Lo stesso divieto verrà mantenuto a seguito della fusione poiché requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività precipua dei Confidi e pertanto le azioni non partecipano agli utili.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante

Secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2504-bis comma 2 del codice civile la fusione tra due società ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni al registro delle imprese dell'atto di Fusione. La fusione determinerà alla data di efficacia l'estinzione della società incorporanda.

Relativamente alle operazioni intercorse nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e la data di efficacia della fusione, l'ipotesi considerata è quella di imputare gli effetti contabili al 1 gennaio 2021. Dalla medesima data decorreranno gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi. Sulla base dell'ipotesi di progetto, il conto economico della incorporante includerà nell'esercizio di efficacia della fusione anche i costi e i ricavi della incorporanda relativi alla frazione di anno da cui sono stati imputati gli effetti della fusione. La retroattività contabile, infatti, consente di imputare al bilancio dell'incorporante gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori della incorporanda nel periodo intercorrente fra la data alla quale

viene fatta risalire la retroattività e la successiva data di efficacia. Le operazioni della società incorporanda saranno, dunque, imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui avrà effetto la fusione.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Tutti i soci titolari delle azioni hanno diritto di fruire, senza limitazioni, delle attività e dei servizi svolti dalla incorporante ed in particolare di ottenere le garanzie da essa fornite agli istituti di credito che hanno loro erogato finanziamenti. La fusione per incorporazione di Co.fi.San. in Multifidi non prevede il riconoscimento di trattamenti economico-patrimoniali differenziati a favore di alcuni soci delle società partecipanti alla fusione stessa, i quali godranno pertanto di eguali diritti senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole partecipazioni attribuite.

8. Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore degli amministratori

La prospettata operazione di fusione per incorporazione non contempla il riconoscimento di vantaggi particolari a beneficio degli amministratori delle due società partecipanti.

9. Situazioni patrimoniali

Ai sensi dell'art. 2501 – quater del Codice Civile, i Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione hanno redatto, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società riferita alla data **del 31 dicembre 2020**.

10. Relazione dell'organo amministrativo

La relazione redatta dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione redatta ai sensi dell'art. 2501 – quinquies sarà depositata nelle sedi delle società partecipanti alla fusione unitamente agli altri documenti prescritti a norma dell'art. 2501 – septies del Codice Civile.

Il sottoscritto Dott. Pacino Sebastiano Antonio nato a Troina (EN) il 28.8.1961, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa per Azioni denominata CO.FI.SAN. Consorzio Fidi Sanitario, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto dello stesso con il documento originale (art. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014.)